



COMUNE DI CANTU'
(Provincia di Como)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA
PERMANENTE SULLA SICUREZZA URBANA E LA LEGALITÀ
DENOMINATO "OSSERVATORIO"

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PERMANENTE SULLA SICUREZZA URBANA E LEGALITÀ

Art. 1- Istituzione

Art. 2- Finalità

Art. 3- Composizione

Art. 4- Nomina

Art. 5- Funzionamento

Art.6 - Oneri

Art.7 - Possibilità di partecipazione

Art. 8 - Verbalizzazione delle sedute

Art. 9 - Accesso agli atti

Art. 10 - Rapporti con il consiglio comunale

art. 11 - Gratuità della funzione

art. 12 - Entrata in vigore

ART. 1

ISTITUZIONE

1. È istituita ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 54 dello Statuto Comunale la Consulta permanente sulla Sicurezza e Legalità, di seguito denominato "Osservatorio". Essa è intesa come organismo permanente con funzioni consultive, propositive, centro di studio, ricerca, documentazione, iniziativa sociale a sostegno della Legalità e alla Sicurezza e per la lotta alla criminalità organizzata, microcriminalità e degrado in generale.

ART. 2

FINALITÀ'

1. Gli ambiti di attività della Consulta si sostanziano:
 - a) Nel favorire processi d'integrazione delle politiche sulla Sicurezza e della Legalità con le altre Politiche settoriali, anche con l'attivazione di una serie virtuosa tra attori locali, con l'intento di programmare interventi di contrasto all'illegalità e seguendo una logica integrata che pone tali azioni come punto di raccordo tra politiche di prevenzione e politiche di contrasto a fenomeni di esclusione sociale. La Consulta, a tal fine, potrà avvalersi degli elementi di conoscenza e di ricognizione forniti dai Responsabili delle forze di sicurezza

- pubblica, nei rispetto e nei limiti stabiliti dalla legge;
- b) Nell'assicurare ogni suggerimento all'Amministrazione Comunale affinché trasparenza e legalità continuino ad essere punti-cardine del proprio programma;
 - c) Nell'affiancare l'azione degli Assessorati alla Sicurezza e alle Politiche Sociali al fine dell'arricchimento della progettualità nel settore della sicurezza sodale;
 - d) Nell'individuare i settori di attività cittadina a maggior rischio in termini di Sicurezza e d'infiltrazione criminale;
 - e) Nello studiare e fotografare le forme criminali e microcriminali tradizionali ed emergenti presenti sul territorio favorendo l'implementazione e la messa in rete dei flussi informativi al fine di realizzare una mappatura di rischio urbano;
 - f) Nel promuovere azioni mirate, volte a favorire la prevenzione, il controllo e l'intervento sui più diffusi fenomeni criminali (esempio: micro e macro criminalità, racket, usura e violenza, illegalità all'interno della stessa Pubblica Amministrazione);
 - g) Nel supportare la funzione di programmazione, progettazione e gestione delle politiche locali attraverso la costruzione di un sistema di monitoraggio continuo;
 - h) Essere un punto di riferimento per i cittadini, imprese, etc. Per poter informare e per poter portare a conoscenza della Consulta in merito a situazioni che possono destare criticità;
 - i) Funzione di coordinamento delle attività legate alla diffusione della Cultura della legalità sul territorio.

ART. 3

COMPOSIZIONE

1. La Consulta è composta:

- a) Dal Sindaco o Assessore delegato;
- b) Dal Presidente del Consiglio Comunale;
- c) Da n. 2 Consiglieri comunali facenti parte della Commissione Sicurezza, designati 1 dalla maggioranza consiliare ed 1 dalla minoranza;
- d) Dal Comandante della Polizia Locale o Suo delegato;
- e) Da un rappresentante designato dal Consiglio Pastorale Diocesano;
- f) Dai Dirigenti Scolastici del territorio di tutti i livelli;
- g) Da un Rappresentante del Presidio di Libera contro le Mafie;
- h) Dai Rappresentanti delle categorie professionali e produttive, Ordine ANM e Ordine Avvocati;
- i) Da un rappresentante dell'Associazione Centro Studi Sociali contro le Mafie;
- j) Dai Presidenti o loro delegati delle Associazioni di Categoria presenti sul territorio;
- k) Dai Segretari o loro delegati, delle Organizzazioni sindacali presenti sul territorio;
- l) Da due rappresentanti designati dalle Associazioni e/o Cooperative del volontariato del terzo settore presenti sul territorio e due dello Sport;
- m) Da un rappresentante della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- n) Da un rappresentante degli studenti per ogni istituto delle Scuole Superiori territoriali cittadine;

ART. 4

NOMINA

I componenti della Consulta sono nominati dal Sindaco su proposta della Giunta Comunale, sulla base delle segnalazioni pervenute e restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Le riunioni della Consulta sono pubbliche e si svolgono di norma presso la sede del Comune di Cantù.
Decadono da membro della Consulta i rappresentanti di Enti, di Associazioni e di Organizzazioni che, per tre volte consecutive, risultino assenti senza giustificazione alle riunioni della Consulta stessa.
Il segretario della Consulta è un dipendente comunale nominato dal Sindaco.

ART. 5

FUNZIONAMENTO

1. La prima riunione della Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede sino alla nomina del Presidente, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina della Consulta stessa.
2. Nella prima riunione, la Consulta elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente, che ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento; analogamente, la Consulta può revocare il Presidente o il Vice Presidente e provvedere a nuova nomina.
3. La Consulta è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della seduta e deve essere inviata, per conoscenza, al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo Consiliari.
4. Può essere convocata anche a richiesta di un terzo dei suoi componenti ovvero dal Sindaco o Assessore Delegato. In questo caso la riunione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.
5. La riunione della Consulta deve avvenire in un giorno diverso da quello fissato per il Consiglio Comunale.
6. L'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
7. I provvedimenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione.
8. Tutti i rappresentanti degli Enti, Associazioni ed Organizzazioni che compongono la Consulta hanno diritto di parola.
9. Ogni Ente, Associazione ed Organizzazione può partecipare alla Consulta esprimendo in seno alla stessa un solo voto, ad eccezione del Sindaco o Assessore Delegato, del Presidente che partecipano senza diritto di voto.
10. Compatibilmente con la materia da trattare, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta degli esperti e/o tecnici per relazionare su singoli argomenti.
11. La consulta predisporrà, al 31 Dicembre di ogni anno, relazione a consuntivo sullo stato di sicurezza della Città della quale il Sindaco darà informazione ai cittadini, entro il 28 Febbraio successivo, attraverso Assemblee pubbliche e pubblicazione degli Atti sul sito dell'Amministrazione;

ART. 6 - Oneri

1. La Giunta Comunale deve provvedere a dotare la Consulta di una segreteria organizzativa e di supporti strumentali e tecnici per il funzionamento nell'ambito della struttura organizzativa del Comune ad eccezione del Comando di Polizia Locale.

ART. 7

POSSIBILITÀ' DI PARTECIPAZIONE

1. Il Presidente, in ragione degli argomenti da trattare in seno alla Consulta, può invitare a partecipare alle riunioni, con diritto di parola il Prefetto della Provincia o Suo rappresentante, il Procuratore Capo o Suo rappresentante, il Questore della provincia o Suo rappresentante, i Presidenti della Regione e della Provincia o loro rappresentanti, i Parlamentari, i Presidenti delle istituzioni, il Presidente della Camera di Commercio o Suo rappresentante, i funzionari dei diversi settori del Comune di Cantù;
2. Possono, altresì essere invitate a partecipare personalità esperte in materia di sicurezza e legalità.

Art. 8

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. I verbali delle sedute, redatti a cura del segretario, contengono solo le decisioni relative ad ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga richiesta la verbalizzazione dai membri della Consulta.
2. L'approvazione del verbale è fatta nella seduta successiva.
3. Copia del verbale è inviata, a cura del segretario, al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capigruppo Consiliari ed è pubblicata sul Sito del Comune di Cantù.

Art. 9

ACCESSO AGLI ATTI

La Consulta può, per il migliore adempimento dei propri compiti, chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dirigenti informazioni e notizie su atti e documenti d'ufficio, nonché copie degli stessi.

Art. 10

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. La Consulta, esaurito l'esame di ciascuna questione, affida al Presidente o ad altro componente, il compito di riferire per iscritto o verbalmente al Consiglio Comunale.
2. Qualora la decisione in merito ad un argomento trattato non riporti l'unanimità dei consensi, è consentito presentare relazioni di minoranza.

ART. 11

GRATUITA' DELLA FUNZIONE

1. La funzione di componente dell'Osservatorio è gratuita.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.